

ALL. E – SCHEMA CONTRATTO

Contratto d' Appalto n. del

APPALTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE DA EFFETTUARSI SU CAMPIONI RESI DISPONIBILI PRESSO IL LABORATORIO IGEA DI MONTEPONI NEL COMUNE DI IGLESIAS (CI)

Il giorno del mese di dell'anno

Tra

l'IGEA SpA con sede in Iglesias (CI), località Campo Pisano - P.IVA 01660730928, C.F. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01087220289, rappresentata in questo atto dal Sig. Giovanni Battista Zurru nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione - di seguito chiamata "Stazione Appaltante"

e

la società con sede in, Via - P.IVA....., C.F. e n° iscrizione al Registro delle Imprese di, rappresentata in questo atto dal Sig. nella sua qualità di - di seguito chiamata "Appaltatore" o "Ditta aggiudicataria"

PREMESSO

- che la Stazione Appaltante, per l'affidamento delle attività in oggetto, ha esperito apposita gara, mediante procedura aperta, dal cui verbale risulta aggiudicataria provvisoria la società di che ha offerto un ribasso del % sull'importo di Euro posto a base d'asta;
- che con nota del l'IGEA ha comunicato alla società l'aggiudicazione definitiva della fornitura in opera richiedendo nel contempo la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto;
- che, con nota del la società ha trasmesso all'IGEA la documentazione di cui al punto precedente;
- che lo schema del presente contratto fa riferimento ai documenti di gara e al Capitolato tecnico e d'oneri.
- che l'Appaltatore ha accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Capitolato tecnico e d'oneri;
- che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- 1) il capitolato tecnico e d'oneri (firmato dal Responsabile del Procedimento e, per accettazione, dal rappresentante dell'Impresa);
- 2) l'offerta economica dell'Appaltatore;
- 3) la polizza fidejussoria (cauzione definitiva) stipulata in data con la Compagnia per l'importo di Euro a garanzia della buona esecuzione del servizio e dell'andamento delle norme contrattuali;

Le parti attestano e prendono atto che i suddetti documenti sono depositati presso l'IGEA.

L'esecuzione del servizio è regolata pertanto dai suddetti documenti, dalle clausole del presente contratto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.

Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

ART. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'IGEA, come sopra rappresentata, affida alla Società, in persona del suo, che accetta, l'appalto, **da computarsi a misura**, per la "Esecuzione di analisi chimiche da effettuarsi su campioni resi disponibili presso il laboratorio IGEA di Monteponi nel Comune di Iglesias (CI)", il tutto come meglio specificato nell'offerta economica dell'Appaltatore.

Nell'oggetto della prestazione relativa al presente contratto è altresì previsto l'espletamento delle fasi di validazione delle attività analitiche che l'aggiudicatario si dichiara disponibile a sostenere in contraddittorio con l'Organismo di vigilanza (ARPA Sardegna) a mezzo di scambio analitico e/o supervisione dei tecnici ARPAS presso le strutture dello stesso. Le Attività dell'ARPAS sono peraltro disciplinate economicamente con accordo separato tra lo stesso Organismo validante e l'IGEA.

ART. 3

IMPORTO DELL'APPALTO E DURATA

Per il servizio fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, dal capitolato tecnico e d'oneri e dall'offerta economica, l'IGEA corrisponderà all'impresa un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, di **Euro** (.....).

Il presente contratto decorre dalla data di stipula ed avrà una durata di **24 (ventiquattro) mesi**.

ART. 4
QUANTITA' E TIPOLOGIA DEI PARAMETRI DA ANALIZZARE

La tipologia dei parametri richiesti è contemplata dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1 e Tabella 2, così come meglio descritto, oltre alle quantità previste, all'art. 2 del Capitolato tecnico e d'onori.

ART. 5
QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% (venti per cento) dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 6
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente Art. 2 dovrà essere effettuato presso i laboratori della Ditta Aggiudicataria.

ART. 7
ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

I contenitori, contenenti le matrici solide e liquide da sottoporre ad analisi, saranno forniti dall'IGEA SpA e verranno prelevati dalla Ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, a mezzo incaricato/corriere, presso il laboratorio chimico dell'IGEA; pertanto l'imballaggio, il confezionamento e quindi il corretto trasporto degli stessi sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

La cadenza dei ritiri, ovvero di conferimento alla Ditta aggiudicataria, sarà regolata sulla base del piano di campionamento delle richiamate matrici, che i settori operativi IGEA, all'uopo preposti, metteranno in essere; presumibilmente la cadenza dei ritiri avverrà ad intervalli settimanali.

L'impresa, ai fini delle prestazioni richieste, è tenuta all'osservanza di tutti i criteri della *Buona Prassi di Laboratorio* e del più performante *Stato dell'arte* nonché all'applicazione dei metodi analitici certificati (EPA, UNI, ISO, APAT, ecc.); questi ultimi dovranno assicurare il raggiungimento di Limiti di Rilevabilità per ogni parametro analizzato, pari a 1/10 dei valori limite contemplati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 8
ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Il prezzo contrattualmente definito, che comprende anche le spese generali e l'utile dell'Appaltatore, è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, senza alcuna possibilità di revisione, ed è accettato dall'Aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da effettuare.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati a meno che non si tratti di cause di forza maggiore.

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, indicati nei documenti di gara e nel capitolato tecnico e d'oneri, che la Ditta aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione dell'appalto nei tempi e nei modi prescritti.

Si intendono in particolare a carico dell'impresa, e pertanto inclusi nel prezzo indicato nell'offerta economica, i sotto elencati oneri:

- le competenze ordinarie e straordinarie, le trasferte, il vitto e l'alloggio, gli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;
- le spese di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro;
- le spese di trasporto dei campioni dal laboratorio IGEA al proprio laboratorio;
- la dotazione personale di ciascun addetto, le attrezzature e i macchinari necessari per l'espletamento del servizio; gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- tutte le penalità per le infrazioni ai regolamenti e comunque tutti gli altri oneri e costi qui non menzionati ma necessari per lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste dal capitolato tecnico e d'oneri e dal presente contratto;

Il servizio sarà eseguito a rischio e pericolo dell'Impresa, sollevando fin d'ora l'IGEA da qualsiasi responsabilità per danni causati a cose e a persone durante e/o in occasione di operazioni ad esso inerenti. Rimane pertanto stabilito che in nessun caso l'IGEA potrà essere ritenuta corresponsabile per qualsiasi danno e/o incidente causati a terzi, rimanendo il rischio e la responsabilità del servizio ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Il servizio sarà eseguito esclusivamente mediante organizzazione imprenditoriale autonoma con gestione e con personale alle dipendenze dirette dell'Impresa, per cui i mezzi, il personale e quant'altro servirà per la prestazione del servizio non potranno in nessun caso essere considerati come facenti parte dell'organizzazione IGEA.

ART. 9

OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché da quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

L'Impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione delle attività descritte nel Capitolato tecnico e d'oneri e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando di conseguenza l'IGEA da ogni responsabilità.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'IGEA SpA.

L'impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'IGEA SpA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

ART. 10 RESPONSABILITÀ

L'impresa resta responsabile verso l'IGEA dell'esatta e puntuale osservanza dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

L'impresa è obbligata a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni attinenti il servizio in oggetto.

L'impresa assume sopra di sé la responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio, esonerando l'IGEA da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

ART. 11 INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fallimento dell'impresa comporterà l'automatica ed immediata risoluzione del contratto d'appalto. Nessun altro compenso sarà dovuto all'impresa se non il solo ammontare delle prestazioni eseguite fino al momento del fallimento.

Le inadempienze gravi nello svolgimento del servizio, quali per esempio la mancata esecuzione del servizio entro il termine stabilito nello specifico Ordine di Lavoro, comporta l'applicazione di una sanzione di **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**, previa contestazione dell'addebito rilevato. Le penali accumulate saranno dedotte all'atto del pagamento della fattura presentata dalla ditta.

In caso di ripetute e gravi trasgressioni, l'IGEA potrà risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno, più precisamente nei sotto elencati casi:

- qualora vengano contestate all'Impresa almeno due violazioni degli obblighi contrattuali, con applicazione delle relative sanzioni;
- qualora l'impresa non rispetti gli obblighi di retribuzione ed assicurazione delle maestranze;
- per violazione di legge penale, dolo o colpa grave nello svolgimento dei servizi.

In tutti i casi il provvedimento adottato dall'IGEA sarà notificato all'impresa a mezzo lettera raccomandata A.R. e decorrerà dall'ultimo giorno del mese in cui è stata spedita.

ART. 12 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettive, imprevedute e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di rispettare, nella esecuzione del servizio, i tempi previsti dal capitolato e dal presente contratto, può presentare motivata istanza di proroga con l'indicazione delle cause del ritardo.

L'istanza deve pervenire prima della scadenza dei termini. In tal caso, l'IGEA può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza, una proroga dei termini nella misura che ritenga giustificata.

La concessione di nuovi termini non comporta l'applicazione delle penali previste in caso di ritardo nella esecuzione del servizio.

ART. 13
OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ
DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di quanto previsto dalla legge 136 del 2010, il Contraente, nella sua qualità di Stazione Appaltante, comunica che il **CIG (codice identificativo di gara) è: 38140941FO.**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 14
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

ART. 15
FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 3, l'Impresa dovrà emettere, con **cadenza ogni due mesi**, apposita fattura intestata all'IGEA, località Campo Pisano – Iglesias (CI), P.IVA 01660730928, la quale dovrà riportare in evidenza le prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Il pagamento, previo riscontro, verrà effettuato entro **60 (sessanta) giorni data fattura fine mese**; nel caso in cui la fattura o la documentazione allegata risultino incomplete o inesatte, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul **conto corrente dedicato** _____ che l'Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante.

L'IGEA procederà al pagamento del corrispettivo, previa esibizione da parte della Società della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.

Qualora l'Impresa non ottemperi a quanto previsto al punto precedente, l'IGEA potrà sospendere il pagamento delle fatture fino a che la stessa Società non avrà fornito documentazione della propria regolarità contributiva.

Nell'ipotesi in cui la società rimanga inadempiente, l'IGEA ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi del precedente articolo 10.

ART. 16
SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La cauzione di cui al precedente articolo 1, prestata dall'impresa a garanzia del servizio e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presen-

te contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.

ART. 17
CESSIONE DEL CONTRATTO - INCEDIBILITA' DEL CREDITO

E' vietata ogni forma, totale o parziale di cessione del contratto.

E' espressamente vietata la cedibilità di tutti i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente contratto, con la conseguente esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria nei confronti dell'IGEA per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

In caso di violazione a tali divieti, l'IGEA avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto incamerando, a titolo di penale, il deposito cauzionale, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la rifusione di eventuali maggiori danni.

ART. 18
CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto d'appalto e nel capitolato tecnico e d'oneri, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 19
SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Tutte le eventuali spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto sono posti a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Il suddetto contratto, redatto nella forma della scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

ART. 20
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti ai fini della stipula del presente contratto sono raccolti e trattati con le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

IGEA SpA

LA DITTA AGGIUDICATARIA